



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 106
DEL 04/12/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1, COMMA 816.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita in videoconferenza sotto la presidenza del Sindaco **Arch. Massimo Mastromarino**, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	X	
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	X	
SILVIA ZOCCHI	Assessore	X	
PASQUALINO D'AGOSTINO	Assessore		X
GIUSEPPE PELLEGRINO	Assessore	X	
		4	1

Assiste l'adunanza da remoto il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Guarino, il quale provvede alla redazione del presente verbale, in conformità alle disposizioni del Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione di G. C. n. 32 del 31/03/2022.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1, COMMA 816.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità sono sostituite dal nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 845 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visti:

- la Delibera di G.C. n. 03 del 21.01.2021 di conferma provvisoria delle tariffe TOSAP permanente, temporanea, TOSAP dell'area mercatale e dell'ICP vigenti nell'anno 2020, salvo successivo congruaggio, nelle more dell'applicazione definitiva del nuovo Canone Unico Patrimoniale;
- la Delibera di C.C. n.03 del 29.01.2021 con cui veniva approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico ai sensi della Legge 160/2019, al fine di evitare l'interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente demandando, a un successivo provvedimento da adottare entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'approvazione definitiva del Regolamento contenente la disciplina di dettaglio del nuovo Canone Unico Patrimoniale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021 con cui, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato approvato definitivamente e in modo dettagliato il Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Vista la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019, che prevedeva che *"il Canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Visti i commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visto il comma 842 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui viene stabilita la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee delle aree mercatali;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di G.C. n. 48 del 29.04.2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Rilevato pertanto che la Delibera di G.C. n. 48 del 29.04.2021 stabiliva:

- di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetti allegati per farne parte integrale e sostanziale:
 - Tabella 1 definisce le tariffe per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni;
 - Tabella 2 definisce le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'area mercatale;
- di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (TOSAP mercato) di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 , anche in sostituzione dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;

Ricordato che il comma 843, art.1 legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che i comuni possono prevedere aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe di cui comma 842 relative alle occupazioni temporanee delle aree mercatali;

Richiamata pertanto la Delibera di G.C. n. 20 del 09.03.2022 con cui si stabiliva in merito alle tariffe anno 2022 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di:

- riconfermare le tariffe approvate nel 2021 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria-come da Tabella 1 (tariffe per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni);
- incrementare nella misura del 25% le tariffe del 2021 del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate- come da Tabella 2 (tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'area mercatale);

Richiamata inoltre la Delibera di G.C. n. 139 del 15.12.2022 con cui si è:

- stabilito al fine di una più chiara e corretta applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari, di integrare la Tabella 1 (tariffe per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni), con la seguente frase: *"Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato"*;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Ritenuto necessario recepire mediante opportuna modifica del vigente Regolamento Comunale del c.d. canone unico patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, la rivalutazione annuale delle tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con decorrenza dal 01.01.2026. Il canone mercatale non è interessato dall'indicizzazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno in tale sede riconfermare per l'anno 2026 le tariffe come:

- o da Tabella 1 (tariffe per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni) che riporta le tariffe approvate nel 2021 e integrata a decorrere dal 2023 con la seguente frase: *"Le tariffe inerenti al canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato"*;
- o da Tabella 2 (tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'area mercatale) che riporta le tariffe riapprovate nel 2022 applicando l'incremento nella misura del 25% rispetto al 2021 delle tariffe dell'area mercatale come previsto dal comma 843, art.1 legge 27 dicembre 2019, n. 160;

demandando a successivo provvedimento l'esatta determinazione delle tariffe sulla base del dato ISTAT dell'anno precedente che viene comunicato intorno al 15 gennaio di ogni anno;

Ritenuto inoltre necessario stabilire i termini di scadenza del pagamento delle esposizioni pubblicitarie, delle occupazioni permanenti e del mercato, precisando le seguenti date:

- versamento del canone delle esposizioni pubblicitarie al 28 febbraio 2026;
- versamento del canone di concessione delle occupazioni permanenti al 28 febbraio 2026,

- versamento del canone delle occupazioni dell'area mercatale in 2 rate rispettivamente:
 - 30 giugno 2026
 - 30 novembre 2026

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 per quanto attiene la regolarità contabile e per quanto attiene la regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2026 come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, le tariffe applicate a decorrere dal 2023 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, precisando che:
 - **la Tabella 1** riporta le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni;
 - **la Tabella 2** riporta le tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e dell'area mercatale;
3. **DI PREVEDERE** la rivalutazione annuale delle tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con decorrenza dal 01.01.2026 demandando a successivo provvedimento l'esatta determinazione delle tariffe sulla base del dato ISTAT dell'anno precedente che viene comunicato intorno al 15 gennaio di ogni anno;
4. **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 1° gennaio 2026, e che, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee dell'area mercatale di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, sostituiscono i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.
5. **DI SPECIFICARE** che canone mercatale non è interessato dall'indicizzazione delle tariffe;
6. **DI STABILIRE** per l'anno 2026 per i seguenti termini di pagamento della pubblicità annuale, delle occupazioni permanenti e del mercato di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della L. 160/2019, al fine di tener conto del dato ISTAT dell'anno precedente che viene comunicato intorno al 15 gennaio di ogni anno:

- versamento del canone delle esposizioni pubblicitarie al 28 febbraio 2026;
- versamento del canone di concessione delle occupazioni permanenti 28 febbraio 2026,
- versamento del canone delle occupazioni dell'area mercatale in 2 rate rispettivamente:
 - 30 giugno 2026
 - 30 novembre 2026;

7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Delibera G.C. N. 106 DEL 04/12/2025

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
MASSIMO MASTROMARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Guarino

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
Allegato 1 -tariffe e coefficienti moltiplicatori

CAPO II del R.C. – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

MEZZI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE

ARTICOLO 14
Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione dei messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato.

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE		Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	0,383	€ 11,49	€ 22,98
Tra 1,01 e 5	0,4978	€ 14,93	€ 29,87
Tra 5,01 e 8	0	€ 22,40	€ 37,34
oltre 8	0	€ 29,87	€ 44,80

ARTICOLO 20 C. 5

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI		Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	1,9146	€ 1,15	€ 2,30
Tra 1,01 e 5	2,4889	€ 1,49	€ 2,99
Tra 5,01 e 8	0	€ 2,24	€ 3,73
oltre 8	0	€ 2,99	€ 4,48

ARTICOLI 14 E 19

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO	OPACA	
	Coeff	Tariffa/MQ
< 1mq	0,3830	€ 11,49
Tra 1,01 e 5	0,4978	€ 14,93
Tra 5,01 e 8	-	€ 22,40
oltre 8	-	€ 29,87

ARTICOLO 19

	Coeff.	Tariffa
:AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,2582	€ 97,75
:RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,2582	€ 97,75
:AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,1721	€ 65,16
:RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,1721	€ 65,16
:MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	1,0861	€ 32,58

MONITOR LUMINOSI art. 20 c. 6
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

CONTO PROPRIO			Coeff.	Tariffa/MQ
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1			€ 16,71
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5			€ 21,72
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8			€ 32,58
	Superfici superiori a mq. 8			€ 43,44

MONITOR LUMINOSI art. 20 c. 5

CONTO TERZI			Coeff.	Tariffa/MQ
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1		1,1139	€ 33,42
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		1,4481	€ 43,44
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8			€ 65,16
	Superfici superiori a mq. 8			€ 86,89

PROIEZIONE CON DIAPOSITIVE E LUMINOSE Art. 20 c. 7

	Coeff.	Tariffa
; Per ogni giorno di esecuzione - Categoria normale - zona 1	3,48	€ 2,09

ARTICOLO 1 C. 4 LETT. f)

ZONA 1			Coeff.	Tariffa	Tariffa/MQ
				giornaliera	quindicina
	Superfici fino a mq. 1		1,2763	€ 0,77	€ 11,49
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		1,6592	€ 1,00	€ 14,93
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8			€ 1,49	€ 22,40
	Superfici superiori a mq. 8			€ 1,99	€ 29,87

ARTICOLO 20 COMMA 1 – AEROMOBILI

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno – Zona 1	83,5421	€ 50,13

ARTICOLO 20 COMMA 2 – PALLONI FRENATI E SIMILI

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	41,7710	€ 25,06

ARTICOLO 20 COMMA 3 – VOLANTINAGGIO

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno per persona impegnata - Zona 1	3,4810	€ 2,09

ARTICOLO 20 COMMA 4 – PUBBLICITÀ SONORA

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno per punto di diffusione – Zona 1	10,4428	€ 6,27

MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 14 COMMA 8

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE	Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	€ 13,21	€ 26,42
Tra 1,01 e 5	€ 17,17	€ 34,35
Tra 5,01 e 8	€ 25,76	€ 42,93
oltre 8	€ 34,35	€ 51,52

ARTICOLO 14 COMMA 8

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI	Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	€ 2,30	€ 4,59
Tra 1,01 e 5	€ 2,99	€ 5,97
Tra 5,01 e 8	€ 4,48	€ 7,47
oltre 8	€ 5,97	€ 8,96

ARTICOLO 14 COMMA 10 – PALLONI FRENATI

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	-	€ 32,58

CAPO III del R.C. - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 27						
Fino a gg.:		10	15			
		Tariffa a foglio	Tariffa a foglio			
ZONA 1 – Superfici inferiori a mq. 1		€ 1,04	€ 1,36			
ZONA 1 – Superfici superiori a mq. 1		€ 1,36	€ 1,76			

ARTICOLO 26 C. 9						
DIRITTI DI URGENZA			€ 36,00			

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Allegato 2 - tariffe occupazioni spazi -aree pubbliche e area mercatale

CAPO IV del R.C. - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Permanente	ZONA 1	30
Temporanea	ZONA 1	0,6
	ZONA 1	0,42
Mercati	0,6	
Rid. 30%-40%	30,00%	

TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE ANNO 2026

INCREMENTO INDICE ISTAT FOI AL 31/12/2025 (+1,1%)

Tabella Occupazione Permanente (annuale al mq)		
	Categoria	
Occupazioni in genere	Cat.1 € x mq	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Cat.1 € x mq	
Occupazioni con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	Cat.1 € x mq	
Passi carrabili costruiti direttamente da privati, direttamente dal Comune, a raso, di accesso ad impianti	Cat.1 € x mq	
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico	Cat.1 € x mq	
Distributori di Carburante		
Il Canone va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi - Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, la tassa si applica separatamente per ciascuno di essi (Art. 48 e L.D. n. 507/93).	Centro abitato	
	Zona limitrofa	
	Sobborghi..	
	Frazioni	
Distributori di Tabacchi		
	Centro abitato	
	Zona limitrofa	
	Sobborghi..	
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità (Importo minimo di € 800,00 annui)	tariffa soggetta a rivalutazione annua secondo indice ISTAT	

sottosuolo (riduz. 1/4)
soprassuolo (no riduz.)

Tariffe 2023	Tariffe 2026
ZONA 1	ZONA 1
17,70	17,89
17,63	17,82
17,70	17,89
5,40	5,46
ESENTE	ESENTE
17,70	17,89
36,30	36,70
31,20	31,54
20,70	20,93
6,30	6,37
15,60	15,77
11,40	11,53
7,60	7,89
1,50	1,52

Tabella Occupazione Temporanea (giornaliera al mq)		
Occupazioni ordinarie del suolo	Riduzione	
	-	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Riduzione	
	-	
Occupazioni con tende fisse o ritraiblli	Riduzione al 30% della tariffa ordinaria	
	30,00%	
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria	Riduzione	
	50,00%	
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Riduzione al 20% della tariffa ordinaria	Riduzione	
	20,00%	
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Riduzione	
	-	
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate - Aumento del 30% della tariffa ordinaria	Maggiorazione	
	30,00%	
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni dl giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Maggiorazione	
	-	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive Riduzione al 20% della tariffa ordinaria	Riduzione	
	20,00%	
Occupazioni Temporanee (traslochi)	Riduzione	
	-	
Occupazioni del sottosuolo/soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni	Fino 1km. > a 1 Km.	
Le tariffe per le occupazioni di cui al punto precedente sono maggiorate	del 30% se di durata non superiore a 30 giorni del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non del 100% se di durata superiore a 180 giorni	
Occupazioni realizzate da commercio ambulante su aree pubbliche	Riduzione	
	50%	

sottosuolo (riduz. 1/4)
soprassuolo (no riduz.)

Tariffe 2023	Tariffe 2026
ZONA 1	ZONA 1
1,04	1,06
1,04	1,05
1,04	1,06
0,73	0,74
0,52	0,53
0,21	0,21
1,04	1,06
1,35	1,36
1,04	1,23
0,21	0,21
1,04	1,06
15,50	15,67
23,25	23,51
20,16	20,38
23,26	23,51
31,01	31,35
0,52	0,53

CAPO V del R.C. - CANONE MERCATALE

TARIFFE CANONE MERCATO INVARIATE AL 2023

RIMANGONO INVARIATE -NO INDICIZZAZIONE

Commercio ambulante mercato settimanale	
Tariffa giornaliera mercato (€ 0,38 + ex-tari)	
- alimentari	
- non alimentari	
Tariffa oraria	
- alimentari	
- non alimentari	
Tariffa spuntista mercato (€ 0,52 + ex-tari)	
- alimentari	
- non alimentari	

Tariffe 2023
0,87
0,58
0,10
0,07
1,05
0,76